

I.T.C.T. "CAIO PLINIO SECONDO" COMO	Istruzione di lavoro	Pagina 1 □ di
	IL 2- 09 Regolamento di disciplina alunni	05.11

Premessa

Il D. P. R. 24 giugno 1998, n. 249 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" afferma che "La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica."

La vita della comunità scolastica è fondata sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, sulla promozione del principio di solidarietà, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza, sulla qualità delle relazioni insegnante – studente, sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un **Patto educativo di corresponsabilità**, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

L'ITCT "Caio Plinio Secondo" di Como ha stabilito le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, l'istituto pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Con riferimento ai doveri degli studenti di cui all'art. 3 del citato D.P.R., al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche dell'Istituto "Caio Plinio Secondo", sono determinate le seguenti sanzioni disciplinari per i comportamenti che sono considerati mancanze disciplinari, nonché i soggetti o organi competenti ad irrogarle. Una stessa infrazione può essere considerata più grave –e quindi da sanzionare in modo più severo- qualora vi sia reiterazione e/o il Consiglio di Classe ravvisi particolari situazioni aggravanti.

In caso di danni ad arredi o cose, da parte degli alunni, il colpevole pagherà il costo della riparazione e, in caso di recidiva, un'ammenda fissa pari a 25 euro . In caso non si dovesse individuare il colpevole, l'ammontare sarà ripartito tra gli alunni della classe (o del gruppo di studenti) presenti al momento del danno.

Per qualsiasi sanzione le famiglie saranno sempre tempestivamente informate.

1. Possono essere puniti con l'ammonizione scritta sul Registro di Classe e relativa comunicazione alle famiglie, le studentesse e gli studenti che :

- Tengono acceso il cellulare all'interno dell'edificio scolastico. Tale divieto comporta, oltre all'ammonizione scritta, il ritiro immediato del cellulare e la riconsegna dello stesso solo alla famiglia (anche per gli alunni maggiorenni)
- Non hanno un comportamento corretto nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del Dirigente scolastico e di tutto il personale della scuola
- Non rispettano l'ambiente e le attrezzature scolastiche, sia durante lo svolgimento dell'attività didattica, sia nell'intero arco di apertura della scuola, sia in tutte le altre occasioni di utilizzo dei locali scolastici
- Non hanno cura del materiale proprio e di quello altrui
- Non giustificano regolarmente le assenze, i ritardi di ingresso a scuola e i permessi di uscita anticipata
- Accumulano numerose assenze, frequentano in modo frammentario e/o accumulano numerosi ritardi
- Non mantengono un comportamento corretto ed educato durante le visite di istruzione e comunque in ogni momento ed occasione di vita scolastica
- Non mantengono un comportamento corretto durante gli stage e/o rinunciano allo stage senza un grave motivo documentato

Procedura di ammonizione

Il docente può ricorrere all'annotazione:

1° apponendo semplicemente una nota scritta sul registro di classe indicando i motivi dell'annotazione oppure, nei casi più gravi

2°) apponendo nota scritta indicando i motivi dell'annotazione e richiedendo esplicitamente l'ammonizione.

Nel primo caso il docente tramite apposito modulo comunica quanto accaduto al Coordinatore di classe che sente lo studente. Durante i Consigli di classe la componente docente esamina le note riportate sul registro e il Coordinatore, valutata la situazione di ciascun alunno, con particolare riguardo all'accumulo di annotazioni, può decidere di procedere con l'ammonizione.

Le note non trasformate in ammonizioni da parte del Consiglio di classe non incidono sul voto di condotta.

Nel secondo caso, tramite apposito modulo ML 2-82, il docente comunica quanto accaduto al DS e al coordinatore di classe i quali, sentito lo studente, decidono di comune accordo se irrogare l'ammonizione. Se la famiglia dello studente ammonito chiede un colloquio di chiarimento, questa sarà ricevuta dal docente che ha apposto la nota, nella propria ora di udienza.

2. Possono essere puniti con l'allontanamento dalla comunità scolastica, da un minimo di uno fino ad un massimo di cinque giorni e con la eventuale richiesta di riparazione del danno, le studentesse e gli studenti che:

- Usano espressioni o commettono fatti che turbano il regolare andamento della scuola o che offendono la persona, la religione, le etnie o le istituzioni
- Assumono comportamenti che ostacolano il regolare svolgimento delle lezioni
- Danneggiano volontariamente le attrezzature didattiche, i servizi scolastici, gli strumenti di laboratorio o qualunque altro strumento appartenente alla dotazione dell'Istituto
- Usano ripetutamente il cellulare all'interno dell'edificio scolastico
- Mettono a repentaglio la sicurezza propria/altrui/della struttura

La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino a cinque giorni è inflitta dal Consiglio di Classe.

I.T.C.T. "CAIO PLINIO SECONDO" COMO	Istruzione di lavoro	Pagina 2 □ di
	IL 2- 09 Regolamento di disciplina alunni	05.11

3. Possono essere puniti con l'allontanamento dalla comunità scolastica, da un minimo di sei fino ad un massimo di quindici giorni e con la richiesta di eventuale riparazione del danno, le studentesse e gli studenti che si rendono responsabili di:

- Riprese con fotocamera, videocamere, videofonini o qualsiasi altro mezzo all'interno dell'istituto senza autorizzazione scritta
- Ingiurie, minacce, diffamazione o qualsiasi atto inteso a offendere o ledere l'integrità morale delle persone
- Atti di violenza che ledono l'integrità fisica delle persone o danneggiano il patrimonio altrui
- Allontanamento dall'Istituto senza autorizzazione

La sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni è inflitta dal Consiglio di Classe.

Per atti particolarmente gravi si fa riferimento a quanto riportato nella **nota del 31 luglio 2008** al D.P.R. del 24 giugno 1998, n. 249 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, relativamente ai punti C, D e E:

"C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.)",

**s'intende anche qualsiasi violazione prevista dal codice sulla privacy*

oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis):

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

*Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. **E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)***

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

*E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter)."*

Si ribadisce che è fatto divieto assoluto di tenere acceso il cellulare per tutto il periodo di permanenza nell'istituto.

IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione all'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. L'organo di garanzia si esprime nei successivi dieci giorni.

L'organo di garanzia è presieduto sempre dal Dirigente Scolastico ed è composto da un rappresentante dei docenti e un rappresentante dei genitori eletti dal Consiglio d'Istituto nel suo interno e da uno studente. Il docente e il genitore sono eletti da ogni singola componente. Lo studente viene eletto nella prima riunione del Comitato studentesco. Per ciascun componente dovrà essere eletto un sostituto che subentri in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore). La seduta è valida se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese dalla maggioranza dei presenti.

Giustificazioni assenze, ritardi e uscite anticipate

Le assenze e i ritardi sono giustificati dall'insegnante presente in classe nella prima ora di lezione.

Dopo periodi di 10 assenze o 10 ritardi l'istituto provvede a darne comunicazione per iscritto alle famiglie e le invita per un colloquio con il coordinatore di classe durante il suo orario di ricevimento.

I.T.C.T. “CAIO PLINIO SECONDO” COMO	Istruzione di lavoro	Pagina 3 □ di
	IL 2- 09 Regolamento di disciplina alunni	05.11

Gli studenti, per l'assenza o per il ritardo, devono giustificare entro il secondo giorno successivo.

Le famiglie degli studenti che hanno accumulato 5 tra ritardi e assenze in un mese o non hanno prodotto giustificazione per una o più assenze e/o ritardi, saranno informate tramite comunicazione scritta.

Le uscite anticipate, motivate, devono essere richieste – di norma – almeno un giorno prima e non verranno concesse per attività e impegni che possono essere programmati anche al pomeriggio.

Dopo la quinta uscita anticipata la famiglia sarà informata con comunicazione scritta.

Gli allievi che partecipano a visite e viaggi d'istruzione dovranno essere regolarmente a scuola il giorno successivo.

Le lezioni iniziano alle ore 8.00. Gli studenti che arrivano dopo tale ora sono considerati in ritardo e prima di entrare in classe devono recarsi presso gli uffici della sede di appartenenza per la relativa ammissione in classe.

Gli alunni vengono ammessi in classe dopo aver ritirato il tagliando in vicepresidenza: durante la prima ora di lezione se il ritardo non supera i 20 minuti ; durante la seconda ora di lezione se il ritardo non supera i 10 minuti.

Quando il ritardo supera i periodi sopra indicati, lo studente viene ammesso in classe con l'inizio dell'ora di lezione successiva. In ogni caso verrà effettuata una valutazione discrezionale delle cause che hanno comportato il ritardo stesso. Lo studente che arriva in ritardo non può uscire dall'istituto e non può recarsi ai piani.

Le ammissioni per le entrate in ritardo ed i permessi di uscita anticipata devono essere richiesti dagli studenti direttamente agli uffici di appartenenza.

Entrate posticipate e uscite anticipate delle classi

La classe potrà entrare posticipatamente o uscire anticipatamente rispetto al normale orario delle lezioni se c'è stata comunicazione sul registro di classe almeno un giorno prima.

La classe è autorizzata ad uscire anticipatamente con comunicazione in giornata solo se i genitori hanno dato il loro preventivo assenso scritto all'inizio dell'anno scolastico.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 24 novembre 2011